

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 24/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69632** depositato il 31.07.2024, proposto da **G. G.** (OMISSIS) in qualità di erede del Dott. A. S. (CF. OMISSIS) nato a OMISSIS e deceduto il OMISSIS, elettivamente domiciliata in Ragusa Via Mariannina Coffa presso lo studio dell'avv. Nino Cortese – pec: nino.cortese@avvragusa.legalmail.it - che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

CONTRO

- **CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI** (C.F. 80021670585), con sede in Roma, Via Mantova n. 1, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Martone (michelmartone@ordineavvocatiroma.org) e Gianluca Lucchetti (gianlucalucchetti@ordineavvocatiroma.org), con i quale, giusta procura in atti, domicilia in Palermo alla via Giuseppina Turrisi Colonna n. 7, presso l'Avv. Valeria Corbo, sito in Palermo;

- **l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (c.f. VLRFNC72E20L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente chiede a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: "*accerti e dichiari il diritto del dott. S. A. alla percezione del trattamento pensionistico di vecchiaia in totalizzazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (30.12.2015) disapplicando ogni contrario atto amministrativo presupposto e/o conseguente. per l'effetto condanni la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a Favore dei Dottori Commercialisti alla liquidazione della pensione per le ragioni esposte in narrativa con versamento in favore della dott.ssa G. in qualità di erede delle*

somme maturate e non corrisposte con interessi e rivalutazione come per legge".

II. Espone la ricorrente che:

a) lo S. è stato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti dal 1987;

b) con pec del 30.12.2015, suo marito aveva trasmesso domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione per aver maturato e pagato tutta la contribuzione dovuta alla CNPADC, trasmettendo altresì anche i contributi versati in favore di AGO-INPS-INPDAP e per Servizio Militare;

c) la Cassa riscontrava la superiore domanda, giusta propria nota Prot. Nr. 6578/2016 del 15/01/2016, evidenziando che la domanda di pensione in totalizzazione era stata ricevuta e che il termine di conclusione del procedimento era pari a 120 gg: termine in realtà mai osservato;

d) in realtà, negli anni era intervenuto un contenzioso relativo alla pretesa richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1998,1999, 1992, conclusosi solo con sentenza n. 653/2020 del 17/10/2020 della Corte di Appello di Catania recante annullamento delle pretese impositive della Cassa intimata le pretese impositorie della Cassa;

e) che la querelle giudiziaria che vedeva coinvolti Cassa e marito (e suoi eredi) si è tradotta in un contenzioso ulteriore definito, in prime cure, dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n.1122/2022, oggi appellata dalla Cassa soccombente;

f) malgrado l'esito dei giudizi intercorsi, la Cassa qui convenuta ha

omesso di riconoscere l'intera contribuzione per i 29 anni di iscrizione raggiunti, conteggiandone solamente 19 e cioè omettendo di ricongiungere i dieci anni e due mesi versati all'AGO, INPS e INPDAP ed il periodo di Servizio Militare;

g) essendo chiaramente antigiuridico il comportamento tenuto dalla Cassa intimata, non rimane che percorrere la via della giurisdizione contabile.

III. In data 08.01.2025, si è costituto in atti la Cassa intimata, eccependo in limine il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del G.O. in quanto la pretesa sostanziale è volta al riconoscimento della pensione di vecchia in totalizzazione a carico della Cassa cui egli era iscritto. In subordine, svolge difese nel merito tese a dimostrate l'infondatezza della domanda.

IV. Lo stesso 08.01.2025 si è costituito INPS, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'incompetenza territoriale della Sezione e, in subordine, deducendo l'infondatezza nel merito.

V. All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione. Le altre parti hanno ribadito le proprie posizioni difensive.

DIRITTO

1. Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti a conoscere la controversia, per essere munito di potestas iudicandi sulla stessa il G.O. che espressamente si indica ai sensi e per i fini di cui all'art. art. 17 c.g.c. In questo senso, è l'atavico orientamento della Sezione (sent. n.

231/95/C, in relazione alla controversia coltivata nei confronti della cassa degli Archiettetti ed Ingegneri dall'iscritto per vedersi regolarizzata la posizione contributiva in funzione dell'ottenimento della pensione di vecchiaia) che si raccorda, a sua volta, all'altrettanto inveterato insegnamento per il quale appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente le controversie che attengono, in senso proprio, all'esistenza del diritto e all'entità delle pensioni a totale carico dello Stato e di quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'Inpdap, cui è succeduto ex lege l'Inps (cfr. Cass., S.U., 12 giugno 2019, n. 15747). Ne è conseguita l'affermazione per cui la natura di fondazione di diritto privato della Cassa, conseguente alla privatizzazione disposta dall'art.1 e dall'elenco A del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e sancita dall'art. 1 dello Statuto approvato con D.L. 28 settembre 1995, appare decisiva nell'escludere la giurisdizione contabile (cfr. Cass, ord. 23860/13 fra le altre).

2. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti a conoscere la controversia, per essere munito di potestas iudicandi sulla stessa il G.O. che espressamente si indica ai sensi e per i fini di cui all'art. art. 17 c.g.c;
- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **21 gennaio 2025**.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 gennaio 2025

Pubblicata il 24 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)